



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-530113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

Prot.n. 4106

Rumo, lì 29.12.2019

Oggetto: Invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di **"sistemazione ed asfaltatura di strade comunali del Comune di Livo."**

CUP. D67H19002710009

CIG. 8159414171

GARA TELEMATICA N. 88423

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 22.01.2020

Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: ore 12:00 del 15.12.2020

Apertura buste: ore 14:00 del 22.01.2020

PREMESSO che:

- il Comune di Rumo si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento* di seguito chiamato *Sistema*;
- la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it>;
- secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante massimo ribasso su elenco prezzi unitari;
- per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 - della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI)

con la presente si invita codesta Impresa a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando indetta dal Comune di Livo, con sede in Livo, per il quale opera in delega il Comune di Rumo, per l'affidamento dei lavori di **"sistemazione ed asfaltatura di strade comunali del Comune di Livo"** ai sensi dell'art. 11, della L.p. 1/2019, dell'art. 9 della L.p. 2/2016 e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

il Comune di Rumo svolge la presente procedura su delega del Comune di Livo con sede in Livo.
Il contratto d'appalto sarà stipulato dall'impresa con il soggetto delegante.

DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Il Comune di Rumo, via Marcena, 21, telefono 0463530113 - indirizzo PEC comune@pec.comune.rumo.tn.it su delega del Comune di Livo intende appaltare, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, da svolgere mediante sistema telematico, i seguenti lavori:



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

- 1 Descrizione dell'opera:** Lavori di sistemazione ed asfaltatura viabilità
- 2 Luogo di esecuzione dei lavori:** Comune di Livo
- 3 Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:** lavori di natura stradale. asfaltatura
- 4 Termine di esecuzione dei lavori:** 21 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
- 5 I lavori sono finanziati nel seguente modo:** trasferimenti e mezzi propri dell'Ente
- 6 I pagamenti** saranno effettuati con le modalità indicate all'articolo 18 e ss. del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 7 Importo complessivo di appalto: Euro 107.424,95.-** di cui:
 - a) Euro 107.015,02 - per lavorazioni soggette a ribasso.
 - b) Euro 409,93. - per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
- 8. Classificazione dei lavori:**
 - **Categoria prevalente Og3** (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari) per **Euro 107.424,95.-** di cui:
 - a) Euro 107.015,02.- per lavorazioni soggette a ribasso;
 - b) Euro 409,93- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Si evidenzia che, per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati, l'amministrazione committente, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, deve avvalersi di appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.

Con riferimento all'appalto oggetto del presente invito, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nelle white list sono le seguenti:

categoria prevalente Og3

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;

8 bis I lavori in oggetto non sono un appalto verde secondo quanto previsto dai criteri minimi ambientali.



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

- 9** L'opera non è suddivisa in lotti.
- 10** Il contratto di appalto sarà stipulato a misura.
- 11** L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 11 della L.p. n.1/2019 33, con il **criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso** ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016 e con le modalità procedurali dell'art. 58 e del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26, in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.
- 12** Non è previsto il sopralluogo obbligatorio accompagnati da un tecnico incaricato dall'Amministrazione.
- 13 Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni**
Gli elaborati progettuali originali in formato cartaceo sono in visione presso il Comune di Livo nei giorni di apertura al pubblico – dal lunedì al venerdì.

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali in formato cartaceo disponibili presso l'amministrazione aggiudicatrice.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese".

Informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richieste, **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, inoltrando apposita richiesta **a mezzo del sistema Sap-Srm**, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa.

I chiarimenti dovranno essere richiesti entro il termine indicato in prima pagina.

L'Amministrazione risconterà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta nel seguente modo:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito; l'impresa riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786 (fascia oraria 17 – 8) e il numero verde del contact center 800 22 80 40 (fascia oraria 8 – 17), al quale dovrà essere comunicato il numero di gara telematica.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere effettuate **almeno un giorno prima** della scadenza del termine per l'invio



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

dell'offerta. Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all'indirizzo pec:

comune@pec.comune.rumo.tn.it

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Regolamento della L.p. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema nella** sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto – Allegati", contenuti nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi dei fac-simili, il concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A.. Procedere poi con l'apposizione della firma digitale secondo quanto prescritto dalla lettera di invito.

L'Amministrazione invierà le comunicazioni individuate dall'art. 25 della L.p. 2/2016 e, per quanto non previsto, dalle disposizioni statali in materia, nonché le convocazioni delle eventuali successive sedute di gara attraverso il sistema SAP-SRM (il concorrente riceverà notifica della presenza di comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC), oppure tramite PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

L'Amministrazione provvederà alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 sul profilo della stazione appaltante.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, **attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass**, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 così come aggiornata con Deliberazione Anac n. 157 del 17/02/2016 (come da indicazioni operative di cui ai Comunicati del Presidente ANAC del 4 e del 11 maggio 2016), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. **Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare** alla procedura **devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass** accedendo all'apposito



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASOUE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.**

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

1.1.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come meglio specificato al paragrafo 4.6.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della L.p. 26/93. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530333
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("Dichiarazione") del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/1993, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 resa dal consorzio dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione di cui al punto II del successivo paragrafo 4.1.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del d.lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 50/2016, qualora l'operatore economico e/o l'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla procedura, dovrà, in sede di partecipazione, fornire informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite, nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, informazioni dettagliate atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza.

1.1.2. AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice (solo nel caso di gara in delega) e dell'ente delegante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dall'invito quale responsabile del procedimento ai sensi della L.p. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livo. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

I. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

1.1.3 AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

1.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

- 1) **attestazione di qualificazione**, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto(Og3 classifica I oppure iscrizione al Registro delle imprese tenuto presso la CCIAA;
solo se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso della **certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta;



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, il **requisito sopra indicato** dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa **singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente Og3 oppure iscrizione al Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 150.000,00.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.p. 26/93 **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE

Non previste in quanto non vi sono opere scorporabili.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

Non previste in quanto non vi sono opere scorporabili.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura negoziata svolta con gara telematica, codesta impresa dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI" (d'ora in avanti "Guida Operativa")

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22.01.2020

La presente gara è individuata a sistema con il numero: NT **88423**

Scadenza richiesta chiarimenti: 15.01.2020 – ore 12:00

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della **Guida Operativa**.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. la dichiarazione prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo **paragrafo 4.1** della presente lettera di invito;
2. l'eventuale **documentazione/dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, e 4.8;**
3. **il PassOE rilasciato da Anac;**

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, nella categoria "Allegato amministrativo", come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

Comporta l'esclusione dalla gara l'eventuale richiamo a dati economici contenuto nelle dichiarazioni nella documentazione classificata nella categoria "Allegato amministrativo".

4. **l'Elenco prezzi unitari;**
5. **il Documento di sintesi dell'offerta.**

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 4 e 5 nella categoria "Allegato economico", come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

Il mancato caricamento a sistema e la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai paragrafi 2.2, 3.1.1 e 3.1.2 dell'“Elenco prezzi unitari” e del relativo “Documento di sintesi dell’offerta” di cui ai precedenti punti 4 e 6, comporta l’esclusione automatica dalla gara.

Al momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di **“Notifica offerta presentata”** all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione III - capitolo 4 - della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 22.01.2020 ALLE ORE 14:00, PRESSO IL MUNICIPIO DI RUMO.

L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema SAP-SRM, mediante notifica della presenza di una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (pec).

Gli interessati sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2.2 MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

La dichiarazione di cui al successivo paragrafo 4.1, la eventuale ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’A.N.AC. di cui al successivo paragrafo **4.2** ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre, **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.pdf.p7m** e **classificati nella categoria “Allegato amministrativo”** come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

L’“Elenco prezzi unitari” e il “Documento di sintesi dell’offerta” devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.pdf.p7m** e classificati nella categoria “Allegato economico” come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/ECONOMICA

- Nella sezione “Documentazione offerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all’interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato firmato”. Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

- Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante "Salvare lotto".

Si avverte che il sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione .pdf.p7m.
L'estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente invito, potranno essere rese cumulativamente dal sottoscrittore.

3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

3.1.1 MODALITA' DI FIRMA DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

L'"Elenco prezzi unitari" deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa singola (o da un suo procuratore), a pena di esclusione. Il concorrente dovrà assicurarsi di firmare il file già firmato dal Segretario comunale di Rumo e lo classificherà nella categoria "Allegato economico", come indicato alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- salvare sul proprio computer il file "Elenco prezzi unitari" e avente estensione .pdf.p7m (il file è già firmato digitalmente dal Segretario comunale di Rumo);
- accedere al proprio software di firma digitale;
- selezionare il file "Elenco prezzi unitari" precedentemente salvato sul proprio PC;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato dovrà essere caricato a sistema a corredo dell'offerta.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'"Elenco prezzi unitari" potrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'"Elenco prezzi unitari" dovrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante (o suo procuratore) di **ciascuna impresa raggruppata** seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file "Elenco prezzi unitari" come sopra esposto.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all'offerta dovrà contenere il certificato con le seguenti firme: quella del Segretario comunale di Rumo e quella del legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la/le firma/e del/i legale/i rappresentante/i (o suo procuratore) della/e impresa/e mandante/i.



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530333
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

Per verificare se la firma digitale sull'“Elenco prezzi unitari” è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

3.1.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.p. 2/2016, **non sono ammesse offerte in aumento.**

Il **ribasso percentuale offerto** va inserito solamente nell'apposita sezione del sistema con le seguenti modalità (Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.1.3 della Guida Operativa):

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “Elaborare offerta”;
- cliccare su numero appalto di riferimento (**88423**) per predisporre la propria offerta;
- cliccare su **Creare offerta**;
- il sistema propone una schermata riassuntiva del lotto che compone la gara in oggetto fornendo la possibilità di creare l'offerta cliccando sul pulsante  (Creare offerta su lotto);
- si accede alla finestra di dettaglio dell'unica posizione dove inserire il ribasso percentuale offerto nell'apposito campo “Ribasso percentuale”;
- dopo aver inserito il ribasso percentuale è opportuno procedere all'aggiornamento dell'offerta tramite il pulsante “Salvare lotto”.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla generazione del “**Documento di sintesi dell'offerta**” cliccando sul pulsante “Genera documento di sintesi offerta”; il sistema estrae il “Documento di sintesi dell'offerta”, che deve essere salvato sul proprio computer e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (o da un suo procuratore). Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta si rinvia a quanto indicato per l'“Elenco prezzi unitari” al precedente paragrafo 3.1.1.

Una volta firmato dal legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, anche dalla/e mandante/i, il Documento di sintesi dell'offerta dovrà essere caricato all'interno della documentazione dell'offerta:

- Cliccare su “Modificare lotto”, caricare il documento di sintesi dell'offerta firmato digitalmente, **classificandolo, a pena di esclusione, nella categoria “Allegato Economico”,** sottocategoria “Documento di sintesi dell'offerta”, selezionando il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
- Premere il pulsante “Completare lotto”, tab che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.
- Una volta completato il lotto, cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
- L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante “Inviare offerta”



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

Si ribadisce che, nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il documento di sintesi dell'offerta dovrà essere sottoscritto **digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo o da un suo procuratore e dalla/e impresa/e mandante/i, a pena di esclusione.**

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al "Documento di sintesi dell'offerta", si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.5 della Guida Operativa.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto soggetto a ribasso;
- la mancata sottoscrizione da parte del concorrente mediante firma digitale dell'Elenco prezzi unitari e del Documento di sintesi relativo alla gara;
- la classificazione del Documento di sintesi in una categoria diversa dalla categoria "Allegato Economico";
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello di dichiarazione semplificata allegato A di cui al presente invito, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo", così come previsto dall'art. 22 comma 2 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm..**

La predetta dichiarazione attesta:

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
(eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530333
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

(eventuale) INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI (Avvalimento - Art. 89 del d.lgs. n. 50/2016): indicare la denominazione operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; dovrà altresì essere presentata la documentazione di cui al paragrafo 4.4 della lettera di invito

(eventuale) INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO: indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 4.8 della lettera di invito

II. MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, ~~commi 1 e 4~~, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 c. 16ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare motivi di esclusione, il concorrente è tenuto altresì a fornire le relative informazioni.

Si riporta di seguito l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016
Motivi di esclusione



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- per l'art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, "*nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X*";
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "*si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto*";
- con riferimento all'articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "*qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza*";
- la dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato ANAC di data 8 novembre 2017. **Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro** (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) **con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.** A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/invito di gara;



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

- per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., le rispettive dichiarazioni devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione; con riferimento all'art. 80, comma 5, lett. c), c bis) e c ter), si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

ATTENZIONE: la falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione comporta l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del codice dei contratti pubblici.

In relazione al contenuto delle Linee guida n.6 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n.1293 dd. 16.11.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1008 dd. 11.10.2017, la Stazione appaltante dovrà valutare eventuali fatti che comportino l'esclusione dalla gara del concorrente ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. C) del D.Lgs n.50/2016 e s.m., qualora "l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione".

Si ricorda altresì che il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle Linee guida n.6 non comporta l'esclusione automatica del concorrente, ma comporta l'obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le indicazioni fornite nelle medesime Linee guida 6.

In particolare si evidenzia che dovranno essere dichiarati illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità.

Rilevano quindi e dovranno essere dichiarate le condanne non definitive per i reati di seguito indicati a titolo esemplificativo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 80 del codice:

- abusivo esercizio di una professione;
- reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
- reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio;
- reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che dovrà essere dichiarata e che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice, la condanna non definitiva per i reati di



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., **fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione** ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b) del codice.

Inoltre il concorrente dovrà dichiarare eventuali comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

- a. la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con **provvedimento esecutivo** all'esito di un giudizio;
- b. la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina, dando atto che detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.

In particolare quindi, assumono rilevanza, e dovranno essere dichiarati a titolo esemplificativo:

- 1. l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;**
 2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
 3. l'adozione di comportamenti scorretti;
 - 4. il ritardo nell'adempimento;**
 5. l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
 - 6. l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa;**
 7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06);
 8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 106 del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06).
- Si ricorda che le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p.. Pertanto la stazione appaltante valuterà, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna **non definitivi**, che pertanto dovranno essere dichiarati, per i reati su richiamati, qualora contengano **una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c)**. Si evidenzia che i provvedimenti di condanna **definitivi per detti reati** configurano, invece, la causa di esclusione diretta prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del codice.

In relazione ad eventuali "gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara" la stazione appaltante valuterà, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la *par condicio* tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente. Verranno quindi presi in considerazione a titolo esemplificativo:

- a. quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:
 - alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
 - all'adozione di provvedimenti di esclusione;
 - all'attribuzione dei punteggi in caso di offerte tecniche.



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

b. quanto all'ipotesi legale del «tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio» i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:

- al nominativo degli altri concorrenti;
- al contenuto delle offerte presentate.

Ha inoltre rilevanza la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza **oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.**

Relativamente alle ipotesi legali del «fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione» e dell'«omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione», rilevano i comportamenti posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare, nell'amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. **Fermo restando che in caso di presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto si applica l'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice, rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo:**

- la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
- la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;
- l'omissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa.

Assumono infine rilevanza, altresì, tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall'art. 93 del Codice.

Si ricorda che, nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del c.p.. Pertanto la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, **i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati.** Si evidenzia che i provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del codice.

Infine si evidenzia che si valuteranno, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente:

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

I gravi illeciti professionali sopraindicati assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice.

Ai fini della partecipazione alla gara, si verificherà l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice in capo:



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

- **all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;**
- **ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;**

L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) verrà eventualmente disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato, nel rispetto del principio di proporzionalità secondo quanto indicato nelle Linee Guida 6 ANAC.

Pertanto, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

L'adozione delle misure di cosiddetto *self-cleaning* deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte e l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.

Potranno essere considerati idonei a evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall'illecito:

- l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
- l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
- la rinnovazione degli organi societari;
- l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento;
- la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure cosiddette di self-cleaning saranno effettuate in contraddittorio con l'operatore economico e la decisione assunta deve essere adeguatamente motivata.

III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

- 2. "il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati";**
oppure

- 2. che l'impresa è iscritta al registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.;**

Fermo restando quando previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, si precisa che:



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

IV. ALTRE DICHIARAZIONI

3. "di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

8. la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM, pure a mente del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm..

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti I, II e III utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>. In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto IV del presente paragrafo 4.1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., i requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.p 26/93) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di avalimento la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere prodotta da ciascuna impresa ausiliaria e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore) con estensione .p7m (per le modalità si rinvia al paragrafo 2.2 del presente invito).

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo (dichiarazione semplificata o D.G.U.E.), l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.2 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)

Non dovuto trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 150.000,00.

4.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.4 AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 50/2016, dei requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 1.2, a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.

In tale caso l'operatore economico dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

- il **modello di dichiarazione semplificata allegato A** compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte I, parte II e parte III;
- la **dichiarazione** sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto;
- il **contratto** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, **a pena di esclusione** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **pena l'esclusione di entrambi**;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata".

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modello di dichiarazione semplificata allegato A da parte dell'impresa ausiliaria;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

Si procederà ad **escludere** l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il contratto di avvalimento sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.5 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93, 105 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 18 D.L. 32/2019 convertito in legge 55/2019, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, **dovrà dichiarare nell'apposito spazio del modello di Dichiarazione semplificata Allegato A** le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere contenuto identico.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Fermo restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara.

Fermo restando quando previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

A tal proposito, per rendere la dichiarazione di subappalto, è sufficiente compilare l'apposito spazio del modello di Dichiarazione semplificata Allegato A.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

4.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE INTERESSATE AL CONCORDATO PREVENTIVO

Gli operatori economici che hanno depositato **la domanda di ammissione al concordato preventivo** di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la **domanda di concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati **ammessi al concordato preventivo**, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare).

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016:

Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale)



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

Quando il piano di concordato di cui all'[articolo 161](#), secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'[articolo 161](#), secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'[articolo 161](#), terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'[articolo 67](#) ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'[articolo 173](#). Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

omissis

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'[articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), si applica l'[articolo 186-bis del predetto regio decreto](#). Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'[articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'[articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione (punto II).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo **già costituito** dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, oppure (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo verticale o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'impresa capogruppo per la



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;

- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica indicata nella lettera di invito di gara, sulla base della documentazione presentata a sistema, provvederà:

- ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come "Allegato Amministrativo" e a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito con le seguenti precisazioni:
 - a norma dell'art. 22 della LP 2/2016 e ss.mm., l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
 - tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati di cui alla successiva lettera f), in sede di verifiche successive all'aggiudicazione;
- eserito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come "Allegato economico";
- a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti, formando la graduatoria;



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

- d) ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 22 comma 7 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 commi 3, 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm.;
- e) ai sensi dall'art. 22 comma 3 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., a procedere al sorteggio dei partecipanti diversi dall'aggiudicatario – nella misura del 5 per cento con arrotondamento all'unità inferiore- da sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti dal presente invito.

L'aggiudicazione avverrà in base al **ribasso percentuale** offerto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora l'offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio.

5.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Non prevista.

6. VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 22 della L.p. 2/2016 e ss.mm., l'Amministrazione procederà, ai fini della stipulazione del contratto, nei confronti dell'aggiudicatario, dell'eventuale impresa ausiliaria e degli eventuali concorrenti individuati per il controllo a campione nel corso della seduta pubblica, ad esaminare la dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione.

A tal fine, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.p. 2/2016 e ss.mm., l'Amministrazione procederà alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5 della l.p. 2/2016, se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti, l'Amministrazione:

- a) nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, procede ad annullare l'aggiudicazione e a ricalcolare la soglia di anomalia (qualora dovuta in ragione del numero delle offerte ammesse a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione ed esclusione del concorrente/aggiudicatario); se non si è proceduto con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, l'Amministrazione non procede a ricalcolare la soglia di anomalia;
- b) segnala il fatto alle autorità competenti e procede alla sospensione dall'elenco telematico delle imprese di cui all'art. 54 regolamento Lavori pubblici per un periodo da tre a dodici mesi;



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

- c) se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, l'Amministrazione annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L.p. 2/2016 e ss.mm., l'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

L'impresa aggiudicataria e i concorrenti individuati ai fini del controllo a campione dovranno produrre, a comprova dei requisiti di partecipazione, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione, la seguente documentazione :

1. (eventualmente nei casi in cui è richiesta come requisito) qualora non prodotta in sede di gara e non ricavabile da una banca dati ufficiale, CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati;

2. eventualmente, (qualora siano previste categorie scorporabili SIOS di importo non superiore a 150.000 Euro), qualora l'impresa abbia dichiarato il possesso dei requisiti tecnico – organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010:

qualora l'Impresa aggiudicataria e i concorrenti individuati ai fini del controllo a campione abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010:

- CERTIFICATI di regolare esecuzione di lavori analoghi rilasciati dal committente e sottoscritti dal direttore lavori;
- DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI, corredate dalle ricevute di presentazione, relative all'ultimo quinquennio per le imprese individuali e le società di persone;
- BILANCI, corredati dalla nota di deposito, relativi all'ultimo quinquennio, per le società di capitali;
- LIBRO DEI CESPITI o altra documentazione (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell'effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all'oggetto dei lavori.

Nel caso di lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, si rimanda a quanto previsto dall'art. 86 comma 2 e 5 del D.P.R. 207/2010.

- altra documentazione individuata dall'Amministrazione e non ricavabile da una banca dati ufficiale.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata **da ciascuna delle Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330533
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80 comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto**, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

**7. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA AI
FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Ai fini della **stipulazione** del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione (per gare PAT, Servizio Contratti e centrale acquisti/per gare ENTI: indicare nominativo Ente), l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "*Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso*".
Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dalla Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto. Tra queste, una **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:
- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che *"l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta"*);
 - l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

- c) ai fini dell'eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.p. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l'affidatario/aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

- d) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.p. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
- e) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.7 del presente invito.
- f) **GARANZIA DEFINITIVA** e **POLIZZA** aventi le caratteristiche indicate al successivo paragrafo 7.1.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 8, è subordinata altresì agli **adempimenti previsti**



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

dalla vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

7.1 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA:

A differenza di quanto previsto nel CSA, l'aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione:

a) entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 7, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016, redatte in conformità agli schemi 1.2 e/o 1.2.1 del D.M. 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all'art. 24 del Capitolato speciale di appalto.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

b) almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 23 bis della L.p. 26/93, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a quanto indicato all'art.24 del Capitolato d'appalto.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 24 del Capitolato speciale di appalto.

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 103, comma 10 d. lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., i requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 1.2 e 4.1. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2, PENA L'ESCLUSIONE.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/ elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi della presente lettera di invito.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 e 7.1, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà, se dovuta, ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, nonché all'irrogazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530333
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 6. Trova applicazione l'art. 25 bis della L.P. 2/2016.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7 e 7.1 per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 25ter Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., decorsi 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l'Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 42 della L.p. 26/93 e dall'art. 26 L.p. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 10, del regolamento di attuazione della L.p. 26/1993, il termine minimo per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di spedizione degli inviti, è ridotto alla metà.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 della L.p. 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

Responsabile del procedimento ai sensi della L.p. 23/92: dott. Daniel Pancheri.

8. INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento"), in aggiunta al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali sono il Comune di Rumo e il Comune di Livo (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore.

Preposto al trattamento sono i Segretari comunali di Livo e Rumo. Il preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono: Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. **Fonte dei dati personali:** i dati personali sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche; e presso l'Interessato.

2. **Categorie di dati personali:** i dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni): tra cui dati anagrafici (nome, cognome, denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita iva), certificati di regolarità fiscale e contributiva;
- dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) derivanti tra l'altro da casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

3. **Finalità del trattamento:** il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel riore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano specificatamente le **finalità del trattamento** e la **base giuridica** che consente il trattamento dei



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/330333
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

dati: per **l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per: a) espletare, in funzione di stazione appaltante o di consulenza, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive) in quanto obbligo legale o contrattuale; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante qual è l'interesse della pubblica amministrazione ad assumere commesse pubbliche con soggetti in possesso di determinate qualità morali, in particolare così come individuato dall'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Per massima chiarezza, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

4. Modalità di trattamento: il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Segretario), appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali quali, nel caso di gara svolta in modalità telematica, la gestione tecnico- informatica del sistema telematico utilizzato per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo del Sistema SAP SRM rispetto al quale il gestore del sistema medesimo, **Trentino Digitale S.p.A., è nominato responsabile esterno.**

5. Processi decisionali automatizzati e profilazione: è esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati: a) alle seguenti categorie di destinatari: soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara e la nomina della commissione di gara; b) solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari: Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori; per



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA MARCENA 21
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-330113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



**GESTIONE ASSOCIATA COTTIMI FIDUCIARI COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO,
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

l'adempimento di un obbligo legale.

I dati personali saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. Trasferimento extra UE: i dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati: In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati ha un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi, come da massimario di scarto approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni culturali con determinazione n. 235 di data 10 aprile 2019.

9. **Diritti dell'interessato:** l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente potrà: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18); opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).

IL SEGRETARIO COMUNALE
RUP
Dott. Daniel Pancheri

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

- Cartella "Documentazione da caricare a sistema":
- Elenco Prezzi Unitari
- Elaborati progettuali
- Guida Operativa